

Deliberazione N.22/29 del 21.7.2003

OGGETTO: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995. Atto di indirizzo di gestione del tributo a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

L'Assessore della difesa dell'Ambiente riferisce che la Regione Sardegna con la legge 24 dicembre 1998 n° 37 comma 3 art. 37, così come integrata con la legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 art. 14 ha recepito le norme contenute nei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della Legge 549 del 28.12.1995.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia.

Occorre far rilevare che ai termini della L.549/95 l'entità del tributo deve essere determinato annualmente con legge regionale all'interno dei limiti minimi e massimi ivi fissati.

L'art. 14 della legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 inoltre ha demandato all'Assessore competente in materia di ambiente l'adozione degli atti di indirizzo a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Con la Legge regionale finanziaria n° 3 del 29/04/03 è stato disposto all'art. 20 comma 10 che l'ammontare annuo del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti venga determinato con deliberazione della Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento. Si è disposto, inoltre che le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario siano delegate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

A tale proposito, l'Assessore fa presente che occorre disciplinare le modalità di applicazione del tributo, delle procedure di attivazione di contenzioso, nonché fissare per l'annualità 2004 l'entità del tributo da versare da parte dei soggetti passivi, nell'ambito dei limiti determinati dalla L. 549/95.

L'Assessore riferisce ancora che nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati gli indirizzi e le modalità per l'applicazione della tributo rivolti alle Amministrazioni Provinciali.

In particolare, considerato che, la norma regionale non ha disciplinato in maniera puntuale i vari aspetti, della L.549/1995, pare opportuno raccordare il tributo alle diverse fattispecie di rifiuti così come individuate dal D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando in maniera puntuale i soggetti passivi secondo un'ampia articolazione, specificando il sistema sanzionatorio, da applicare da parte delle Amministrazioni Provinciali, connesso alle violazioni relative alla registrazione delle operazioni, al versamento del tributo e alla presentazione della dichiarazione.

L'Assessore fa presente che la norma nazionale nell'istituire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti ha inteso favorire la minore produzione di rifiuti penalizzando l'utilizzo della discarica (l'intento palese è quello di conferire alla citata modalità di "smaltimento" carattere meramente residuale) al fine di privilegiare il recupero di materie prime ed energia dai rifiuti.



Regione Autonoma della Sardegna

A tutt'oggi in Sardegna per carenze normative, si è applicato, per la determinazione del tributo il limite minimo fissato dalla normativa nazionale, vanificando l'intento del legislatore che attraverso tale tributo intendeva limitare il conferimento in discarica; inoltre sul territorio regionale si è venuta a creare una notevole differenza tariffaria tra gli impianti che operano il trattamento dei rifiuti ai fini del recupero e riutilizzo di energia e materia e gli impianti di discarica controllata che smaltiscono i rifiuti tal quali.

In linea con gli obiettivi delle norme comunitarie nonché con quanto determinato da tutte le altre Regioni occorre procedere in maniera graduale all'aggiornamento degli importi del tributo, soprattutto per quanto attiene i rifiuti urbani, al fine di scoraggiare il conferimento in discarica, diminuire il divario tariffario tra i diversi impianti e conseguire livelli maggiori di recupero e riciclaggio delle materie prime ivi contenute.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone quindi che per l'annualità 2004 l'adozione dei seguenti importi di tributo per KG di rifiuto smaltito in discarica.

			!
	"		
	"		



Regione Autonoma della Sardegna

La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico/scarico compilato ai termini dell'art12 del D. Lgs n° 22/97.

L'Assessore precisa inoltre che il tributo speciale non si applica alle attività minerarie ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, non si applica :

- a) ai rifiuti utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili
- b) ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava.
- c) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione espresso in corso di seduta, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale del competente Assessorato.

DELIBERA

- di approvare per l'annualità 2004 l'entità del tributo come riportato in premessa;
- di approvare l'atto di indirizzo, sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995, a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 contenuti nell'**allegato A**, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Duranti

IL PRESIDENTE
F.to Pili

Allegato A

Atto di indirizzo sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995; a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

Al fine di regolamentare e fornire gli indirizzi per una compiuta applicazione delle norma nazionale relative al tributo in discarica recepito dalla Regione Sardegna con legge 24 dicembre 1998 n° 37 comma 3 art. 37, così come integrata con la legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 art. 14 e dalla legge regionale 29/04/03 n°3 ,art. 20 comma 10 si riportano di seguito gli indirizzi per la regolamentazione degli ambiti di applicazione, delle modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione, di accertamento e contestazione, nonché dei compiti delle Amministrazioni Provinciali in materia di accertamento contenzioso amministrativo e tributario e gli aspetti sanzionatori .

Oggetto del tributo in discarica dei rifiuti solidi e definizione dei soggetti passivi

1. I rifiuti soggetti al pagamento del tributo sono :

- Ø i rifiuti e fanghi palabili conferiti in discarica soggetti ad autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni ed a provvedimento d'urgenza ex art. 13 D.Lgs. 22/97;
 - Ø i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
 - Ø i rifiuti smaltiti in discarica abusiva o abbandonati in depositi incontrollati.
2. Il tributo è dovuto con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento:
- Ø dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;
 - Ø dal gestore degli impianti di incenerimento senza recupero di energia.
3. Fermi restando gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento nonché di bonifica, rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 22/97, il tributo è dovuto:
- Ø da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti;
 - Ø dall'utilizzatore a qualsiasi titolo in solido con i soggetti di cui sopra.
4. Qualora non sia individuato alcuno dei soggetti, l'obbligazione solidale è a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva. L'obbligazione non opera qualora l'utilizzatore o il proprietario abbiano presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia o alla Regione prima dell'accertamento.
5. Il tributo speciale non si applica relativamente:
- alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, non si applica :

- Ø ai rifiuti depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili;
- Ø ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava.
- Ø al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.



Regione Autonoma della Sardegna

Definizione della base imponibile e determinazione dell'imposta

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico ex art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Relativamente alle discariche abusive o ai depositi incontrollati, in mancanza di ogni registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile è disposta sulla base degli accertamenti d'ufficio.
3. Il tributo è determinato quale prodotto tra la quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi e l'ammontare dell'imposta disposta annualmente dalla Giunta Regionale ai termini dell'art.20 comma 10 della L.R. 29/04/03 n°3.
4. Annualmente la Giunta Regionale stabilisce l'ammontare dell'imposta relativa alle seguenti tipologie di rifiuto conferite in discarica o smaltite in impianti di incenerimento senza recupero di energia:

rifiuti urbani e assimilati
Scarti e sovralli derivanti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio
Rifiuti speciali non pericolosi
rifiuti speciali pericolosi
Rifiuti i conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia
Rifiuti inerti da demolizione
Rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
Rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
Fanghi palabili non pericolosi
Fanghi palabili pericolosi

Per i rifiuti conferiti in discarica su computo volumetrico anziché ponderale va applicato un coefficiente di correzione peso/volume pari a 1,5.

Modalità di versamento e presentazione della dichiarazione

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi alla Regione e viene assolto mediante versamento, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, sul
 - conto corrente bancario n° 2025664 Codice ABI 01005, CB 4008, aperto presso la BNL, Agenzia 1600 di Cagliari intestato alla Regione Autonoma della Sardegna Tesoreria Regionale BNL Cagliari;
 - sul c.c. postale n° 4093 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna Tesoreria Regionale BNL Cagliari;



Regione Autonoma della Sardegna

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente casuale :” Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi -Legge 549/95 – trimestre _____ Anno _____ Comune Sede di impianto _____.

2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i conferimenti sono stati effettuati, i soggetti passivi sono tenuti a produrre alla Regione (Assessorato della Difesa dell’Ambiente e Assessorato della Programmazione) e all’Amministrazione Provinciale competente per territorio una dichiarazione relativa all’anno precedentemente decorso, secondo il modello riportato in calce al presente atto di indirizzo.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità, ovvero presentate oltre il termine di cui al punto 2 sono da considerarsi omesse e quindi sanzionabili.

Compiti delle province

1. Le Province competenti per territorio esplicano le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario nonché la rappresentanza in giudizio dell’Ente Regione.
2. Al fine di consentire le necessarie verifiche circa lo stato di attuazione delle funzioni attribuite e delegate, le Province presentano entro il 31 marzo di ogni anno, all’Assessorato regionale competente in materia di bilancio e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente una relazione dell’attività svolta nell’anno precedente illustrativa dei dati relativi:
 - a) al contenzioso amministrativo e tributario;
 - b) all’ammontare dei tributi evasi e alle somme recuperate.
3. Le somme derivanti dal recupero di imposta accertate dalla Provincia sono versate alla Regione entro il mese successivo a quello di comunicazione al soggetto passivo .
4. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono di spettanza delle Province che provvedono a comunicare al soggetto sanzionato le modalità di versamento.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie- Riscossione coattiva

1. Le violazioni in materia sono contestate mediante processo verbale e con le modalità di cui all’art. 3 comma 33, della Legge n. 549 del 1995 dai funzionari provinciali preposti allo svolgimento dell’attività di controllo ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Copia dei processi verbali di cui al comma 1 e copia degli avvisi di accertamento sono trasmessi dalle Province all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente e all’Assessorato della Programmazione e Bilancio.
3. Qualora dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e l’avviso di pagamento sono disposti d’ufficio. Il dirigente provinciale competente contesta la violazione al trasgressore con invito al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria .
4. La contestazione della violazione con l’invito al pagamento è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell’avviso di accertamento, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell’illecito mediante versamento del tributo evaso maggiorato di una somma pari ad un quinto della misura della sanzione prevista per la violazione commessa.
6. Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili.



Regione Autonoma della Sardegna

7. In alternativa al pagamento di cui al punto 4, gli interessati entro trenta giorni dalla notifica del pagamento possono proporre opposizione avverso il provvedimento emesso mediante produzione di scritti difensivi e documenti.
8. Entro i novanta giorni successivi alla notifica della violazione l'autorità amministrativa, qualora ritenga fondato l'accertamento, dispone per la riscossione coattiva di quanto dovuto mediante l'emissione di motivata ingiunzione ovvero mediante iscrizione a ruolo per il recupero del tributo evaso, quantificando le somme dovute, l'ammontare delle sanzioni, gli interessi moratori determinati nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e le spese del procedimento. Qualora il tributo risulti non dovuto, dispone per l'emissione di un provvedimento di archiviazione dandone comunicazione all'interessato.
9. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 restando comunque esclusa la possibilità di effettuare ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge il pagamento in misura ridotta.
10. Avverso i provvedimenti sanzionatori, sono possibili le impugnazioni previste dalla normativa statale di riferimento.
11. Il mancato adempimento dell'obbligazione derivante dal provvedimento ingiuntivo determina la riscossione coattiva del tributo e delle relative sanzioni e maggiorazioni secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Sanzioni e ravvedimento

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito è punita con la pena pecuniaria da 103,29 € a 516 €.
3. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla legge 549/95 così come recepita dalle norme regionali e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni
4. Le sanzioni di cui ai precedenti punti, nonché la disciplina di cui al D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni in materia di violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, congiuntamente all'obbligo di bonifica e rimessa in pristino delle aree, si applicano nei confronti di chiunque eserciti, anche se non in via esclusiva, attività di discarica abusiva o abbandoni o scarichi rifiuti in depositi incontrollati.
5. E' prevista altresì nei confronti di chi esercita l'attività di cui al punto 4 una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo, oltre alle sanzioni di cui ai punti precedenti.
6. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o in mancanza il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri indicati nei precedenti commi, nonché al risarcimento del danno ambientale qualora non dimostri di aver validamente presentato denuncia di discarica abusiva prima della contestazione della violazione di legge.



Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizioni e Rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla L.549/95 deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale.
2. Gli accertamenti riferiti ai periodi antecedenti alla data di formulazione del presente atto di indirizzo, comportanti l'emissione di provvedimenti sanzionatori, sono di competenza delle Amministrazioni Provinciali che possono incamerare le relative somme dovute alle sanzioni amministrative e tributarie.
3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento. La richiesta di rimborso deve essere presentata al Servizio Tributi dell'Assessorato Regionale della Programmazione e Bilancio.
4. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.
5. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma che precede, alla struttura provinciale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo.
6. Per quanto non indicato nel presente atto di indirizzo si fa riferimento alle norme regionali e nazionali che regolamentano la materia tributaria.



Regione Autonoma della Sardegna

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 25.12.1995, N. 549
Legge Regionale 24 Dicembre 1998 n° 37 art.37 comma 3 integrata dalla Legge Regionale 22 Aprile 2002 n° 7 art.14

DICHIARAZIONE ANNUALE

ANNO DI RIFERIMENTO: _____

A. Impianto

Tipologia:	<input type="text"/>		
	<i>(Specificare se trattasi di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia)</i>		
Categoria:	<input type="text"/>		
	<i>(Specificare la categoria dell'impianto di riferimento alle seguenti: : per rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi)</i>		
Ubicazione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>(Località)</i>	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov)</i>
<i>Solo in caso di discarica indicare:</i>			
Volumi totali autorizzati dal prog. (m ³)	<input type="text"/>	Volumi ancora non utilizzati (m ³)	<input type="text"/>
Data inizio attività:	<input type="text"/>	Data cessazione attività:	<input type="text"/>

B. Gestore

<i>(Persona fisica)</i>			
Cognome e nome:	<input type="text"/>		
<i>Soggetto diverso da persona fisica (indicare se S.p.a., S.r.l., ecc...)</i>			
Denominazione/Ragione Sociale:	<input type="text"/>		
Sede:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<i>(Via/Piazza)</i>	<i>(N°)</i>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>(Località)</i>	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov)</i>
Codice fiscale:	<input type="text"/>		
Data inizio:	<input type="text"/>	Data cessazione:	<input type="text"/>

C. Legale rappresentante

Cognome e nome:	<input type="text"/>		
Codice fiscale:	<input type="text"/>		
Data di nascita:	<input type="text"/>	Comune di nascita:	<input type="text"/>
Sede:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<i>(Via/Piazza)</i>	<i>(N°)</i>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>(Località)</i>	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov)</i>
Data inizio:	<input type="text"/>	Data cessazione:	<input type="text"/>

D. Conferimenti

Tipologia di rifiuti	Quantità di rifiuti conferiti					Imposta dovuta				
	1° Trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	TOTALE (tonnellate)	1° Trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	TOTALE (euro)
Rifiuti urbani e assimilati										
Rifiuti pericolosi										
Rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico										
Rifiuti inerti da demolizione										
Altri rifiuti speciali										
Fanghi, anche palabili										
Scarti e sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio										
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia										

E. Versamenti effettuati

	1° Trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Data versamento				
Imposta pagata				
Totale Euro				

Data ____ / ____ / ____

Timbro e Firma _____

Il presente modulo deve essere riempito in ogni sua parte e spedito a:

Regione Autonoma della Sardegna
 Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
 Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti
 Amministrazione Provinciale di.....